UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

Comune di Romana	Comune di Villanova Monteleone	Comune di Monteleone Rocca Doria	Comune di Padria	Comune di Mara

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

N. 7 DEL 23.02.2018

OGGETTO: **NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA FINO AL 31.05.2018**

Premesso che con deliberazione n. 33 del 15.12.2017 l'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Villanova ha proceduto all'individuazione del nuovo Presidente dell'Unione dei Comuni nella persona del Sindaco di Villanova Monteleone Dr. Quirico Meloni;

Visto l'articolo 17 dello Statuto dell'Unione che al comma 2 prevede che *"Il Presidente dell'Unione rimane in carica per la durata di un anno e comunque sino alla nomina di un nuovo presidente".*

Richiamato l'art. 18 dello Statuto dell'Unione, rubricato "competenze del Presidente", e, in particolare il comma 1 lett. b), ai sensi del quale *il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge compiti attribuiti ai sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione*;

Visto il Titolo V dello Statuto, rubricato "Organizzazione amministrativa" e, in particolare, gli artt. 25 (organizzazione degli uffici e dei servizi) e 26 (personale);

Richiamato l'art. 26 comma 2 dello Statuto, ai sensi del quale per l'esercizio delle proprie funzioni l'Unione si avvale del personale dipendente degli enti locali aderenti attraverso gli istituti previsti dal CCNL di riferimento o apposite convenzioni;

Richiamato il comma 5 ter dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 02.08.2005, introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 18 del 04.08.2011, ai sensi del quale *le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5 quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o a termine per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;*

Richiamato il successivo comma 5 quater del citato art. 3 della legge regionale n. 12 del 02.08.2005, introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 18 del 04.08.2011, ai sensi del quale *le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento*;

Atteso che l'Unione non ha propri dipendenti in organico e che per lo svolgimento dell'attività ordinaria si rende necessario avvalersi del personale dipendente dei comuni aderenti, previa acquisizione della disponibilità e dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza;

Preso atto che l'Ing. Guglielmo Campanile, Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione fino al 31.12.2017 non ha rinnovato la disponibilità a proseguire la propria collaborazione e che nessun altro dipendente dei Comuni aderenti in possesso di competenze necessarie ad assumere la responsabilità dell'Area Tecnica dell'Unione ha manifestato interesse ad assumere il predetto incarico;

Attesa la necessità di individuare un nuovo responsabile per i servizi tecnici dell'Unione;

Considerato, inoltre, che non sussistono i presupposti giuridici per nuove assunzioni;

Vista la propria richiesta prot. 31 del 09.02.2018, indirizzata al Comune di Alghero, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni del Dott. Arch. Baldassarre Riu, dipendente a tempo pieno ed indeterminato cat. D, posizione economica D6 del predetto Comune;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Alghero, acquisita al protocollo al n. 43 del 16.02.2018

Visto l'art. 13 comma 6 del CCNL 22.01.2004 , ai sensi del quale le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di una posizione organizzativa dell'unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l'importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita;

Visto il successivo comma 7 del citato articolo 13, ai sensi del quale l' utilizzazione del lavoratore sia da parte dell'ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell'Unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell'orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000;

decreta

di nominare l'arch. Baldassarre Riu, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D posizione economica D6, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Alghero, quale Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni del Villanova, dal 01.03.2018 al 31 maggio 2018, per n. 12 ore settimanali;

di stabilire che all'Arch. Baldassarre Riu, per effetto del citato incarico di posizione organizzativa, è attribuita, con decorrenza dal 01.03.2018, un'indennità di posizione nella misura annua di € 12.000, da corrispondere proporzionalmente alla minore durata della prestazione lavorativa;

di notificare il presente provvedimento all'Arch. Baldassarre Riu.

Il Presidente dell'Unione
Dott. Quirico Meloni